

In primo piano

La storia dell'Ancl

**NUOVO PROTOCOLLO
D'INTESA CON INPS
DI FIRENZE**

PAG. 4-5




**IMPIANTI AUDIOVISIVI
E STRUMENTI DI
CONTROLLO**



**SENTENZE E
NORMATIVE
LE ULTIME NOVITÀ**

LA SCOSSA N°34

Rivista trimestrale dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, sindacato unitario
unione provinciale di Firenze



In copertina: un momento della
firma del protocollo d'intesa tra
Odcl, Ancl UP e Inps di Firenze
il 23 aprile 2018

Indice:

- Fotografie dalla firma del Protocollo d'Intesa... **pag. 3**
- La storia dell'Ancl... **pag.4-5**
- Principali contenuti del Protocollo d'Intesa... **pag. 6**
- News dall'Ancl... **pag.7**
- Normative, tutte le novità di settore... **pag. 7-8**
- La Sentenza: Perdita degli sgravi contributivi per indebita fruizione... **pag.8**
- Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo... **pag. 9-12**

Sommario:

La Scossa

Rivista trimestrale curata dall'Ancl Su-Up di Firenze

N° 34 Febbraio-Aprile 2018

Iscrizione al Tribunale di Firenze n°3798

Direttore Responsabile

Brunella Calonaci

Direttore Editoriale

Roberto Beconcini

Comitato di Redazione

Valentina Gradella

Stefano Malavolti

Riccardo Monni

Silvia Morini

Sara Panchetti

Daniela Riva

Enio Zambon

Firma del protocollo d'intesa tra Odcl, Inps e Ancl di Firenze



Centrale: Il presidente dell'Ordine provinciale di Firenze Moreno Panchetti, il direttore provinciale INPS Lorenzo Leoncini e il presidente Ancl Up di Firenze Brunella Calonaci durante la firma del Protocollo d'Intesa

A destra: Un momento della conferenza "Le nuove agevolazioni contributive"

La storia dell'Ancl

di Brunella Calonaci



In foto: Il nuovo consiglio Ancl Su-Up di Firenze

Cogliendo l'occasione della ripresa delle pubblicazioni de La Scossa, abbiamo pensato che fosse utile anche rispolverare vecchi ricordi, tirare giù qualche scatolone lasciato in soffitta. Questo primo numero completamente rinnovato della nostra rivista ci concede l'opportunità di ricordare la storia del nostro sindacato, sia a chi - come chi scrive - è ormai un po' datato sia per i giovani iscritti che forse non conoscono certi passaggi. Il 2018 è infatti un anno importante per il sindacato, che proprio nel 1958 assunse la definizione di A.N.C.L., facendogli raggiungere il traguardo dei 60 anni di onorato servizio. Ma le sue origini sono ancora precedenti: infatti, il 24/11/1953 nasceva l'A.N.C.D.S. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DISCIPLINE SOCIALI, poi mutato in A.N.C.L appunto il 29/09/1958. La categoria dei Consulenti del Lavoro, prima del suo riconoscimento istituzionale, era aggregata in associazione. E' stata la strenua lotta, fatta di tante piccole battaglie, condotta dall'associazione che ci ha portato prima, nel 1959, al Regolamento di attuazione della Legge 23/11/1939 n. 1815 sull'esercizio delle

attività professionali, poi al riconoscimento giuridico della nostra categoria con la Legge 12/10/1964 n. 1081. Fu proprio questa grande spinta associativa a portare, qualche anno più tardi, nel 1971, alla Legge n. 1100 che istituì l'ENPACL, il nostro Ente di Previdenza. Non meno combattuto è stato l'iter di formazione dell'attuale Legge che regola l'ordinamento della professione del Consulente del Lavoro, la Legge 11/01/1979 n. 12. Dopo le battaglie istituzionali l'ANCL ha spostato il suo obiettivo all'interno della categoria mirando, negli anni, da un lato a tutelare e difendere gli interessi dei Consulenti e dall'altro a elevarne l'immagine all'esterno. Tutto ciò attraverso un graduale rinnovamento dell'Associazione stessa, nei suoi fini, nei suoi mezzi e nella sua struttura organizzativa. La novità di maggior rilievo, formale e sostanziale allo stesso tempo, è la nuova denominazione: ANCL Sindacato Unitario. Il congresso ha, infatti, ratificato l'unione sindacale con il Siclam e l'Ucl. L'unificazione, come si legge nel manifesto associativo, nasce dalla necessità di non disperdere energie importanti, di dotare la categoria di un sindacato unico, forte e rappresentativo, capace di far sentire la propria voce a tutti i livelli con piena dignità. Il congresso è stato il momento anche per innovarsi nei fini prevedendo, accanto ai tradizionali obiettivi di difesa e tutela degli interessi professionali e sindacali dei consulenti del lavoro, anche la valorizzazione dell'immagine del consulente come "professionista e imprenditore" e del suo sempre più attivo ruolo nella società. Gli altri obiettivi di formazione, informazione e aggiornamento professionale sono compiti di un rinnovato Centro Studi Nazionale. L'ANCL è parte contraente del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali, inoltre, in qualità di consulente tecnico, ha partecipato alla stesura e sottoscrizione di diversi CCNL, dal Commercio (Imprese Minori) al Turismo Terziario e Servizi, Panificazione, Radiotelevisioni private, Artigianato per 15 categorie. L'Associazione ha sempre espresso, maggioritariamente, la dirigenza degli organismi istituzionali di categoria sia a livello Nazionale che Territoriale. Dunque se siamo qui a svolgere questa professione lo dobbiamo sicuramente ai tanti colleghi che prima di noi hanno creduto nella forza dell'associativismo, fondando l'ANCL e lottando al suo interno per ottenere i riconoscimenti di cui godiamo oggi. E' sempre importante ricordare ai giovani colleghi che una noce in un sacco non fa rumore ma tante insieme fanno la differenza. Singolarmente noi siamo quella noce e tutti insieme, in un organismo sindacale, possiamo avere più voce per portare avanti le nostre battaglie che non sono certo finite e che si prospettano sempre più ardue visto il contesto socio-economico che stiamo vivendo.

Principali contenuti del Protocollo d'Intesa firmato il 23/04/2018

Obiettivi:

- Sviluppo di canali di comunicazione finalizzati a rendere più agevole i contatti e più rapide le risposte, nello svolgimento dei rispettivi compiti;
- Sviluppo della metodologia telematica, attraverso il pieno utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale sia per le aziende DM che per le altre tipologie di soggetto contribuente;
- Progressivo passaggio verso un sistema di *customer care* che veda l'esclusività della gestione per appuntamento dell'utenza specializzata.

Nel riconfermare il mantenimento dei canali diretti già in essere con l'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro **concordano:**

- La reciproca adozione degli impegni previsti nell'allegato 1, avente ad oggetto il nuovo "Sistema dei Canali di Presentazione delle Domande di Servizio, Comunicazione elettronica e confronto diretto attraverso il riallineamento dell'Agenda Appuntamenti;
- L'impegno da parte dell'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro a favorire presso i propri associati e le aziende assistite la diffusione del contenuto dell'allegato 1, con l'obiettivo di assicurare un nuovo sistema che razionalizzi e semplifichi i rapporti comunicativi con le strutture, riducendo i tempi di risposta;
- L'impegno da parte dei Consulenti del Lavoro ad inoltrare eventuali quesiti e solleciti su istanze in corso di lavorazione secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato 1;
- L'organizzazione di eventi formativi/informativi, secondo la prassi consolidata del tradizionale rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti.

Per i quesiti di carattere normativo ovvero interpretativo di interesse comune, l'Istituto si impegna a rispondere alle richieste, che dovranno pervenire alla casella direzione.firenze@inps.it con oggetto specifico "quesito Ordine CDL". Le citate segnalazioni potranno pervenire sia dall'Ordine provinciale che dai singoli consulenti iscritti.

Puoi trovare il Protocollo d'Intesa completo sul sito www.anclsu-upfirenze.com

Normative, tutte le novità di settore

Congresso Straordinario

di Silvia Morini

Il Congresso straordinario dell'Ancl Su avrà come argomento principe la modifica dello Statuto del Sindacato e si svolgerà da giovedì 20 settembre a sabato 22 settembre 2018 presso il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA).

L'evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e rilascia n. 3 Crediti Formativi in materia deontologica.

Newsletter e comunicazioni rapide

Da Febbraio di quest'anno ci siamo dotati di una newsletter mensile e abbiamo rinnovato la pagina Facebook dell'Ancl Su-Up di Firenze per comunicare rapidamente con i nostri iscritti. Per iscriversi alla newsletter basta visitare la nostra pagina Facebook oppure scriverci una mail o un messaggio privato con richiesta d'iscrizione.



Prorogato il termine per il passaggio dal DMAG all'UniEmens

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogata dal gennaio 2018 al primo gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo per i **datori di lavoro agricoli** che occupano operai di trasmettere le denunce all'INPS, mensilmente, attraverso il sistema **UniEmens**.

Quindi è prorogato al 1° gennaio 2019 il termine previsto per il passaggio dal sistema di invio trimestrale, mediante DMAG, dei dati retributivi e contributivi degli operai agricoli al sistema di invio mensile, tramite flusso UniEmens.

Iscrizione a San.Arti. obbligatoria solo per le imprese associate alle parti firmatarie

San.Arti., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'**Artigianato**, con circolare n. 4 del 27 febbraio 2018 ha annullato e sostituito le sue precedenti





Perdita degli sgravi contributivi per indebita fruizione

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8680 del 9 aprile 2018, si è occupata di una situazione in cui l'INPS, con apposito verbale, ha contestato un'indebita fruizione degli **sgravi contributivi** da parte di alcune imprese partecipate da un unico soggetto.

Nel caso di specie, la pretesa di recupero contributivo era fondata sul presupposto che - essendo le società riconducibili ad un unico proprietario, in quanto tutte partecipate da questo in percentuale superiore ai due terzi del loro capitale - l'incremento occupazionale non era stato calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali che sarebbero avvenute in tutte queste società.

L'INPS ha ritenuto che dovesse essere onere della società allegare e provare i fatti posti a fondamento della richiesta delle agevolazioni contributive e contrari all'accertamento ispettivo svolto.

In effetti l'art. 3, comma 6, lett. d) della Legge n. 448/98 prevede, per l'ipotesi di società controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l'incremento occupazionale debba essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Dimostrata la sussistenza di un controllo operato da una società sulle altre società, non era necessario dimostrare un collegamento economico funzionale tra le stesse.

circolari relative al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 3 dicembre 2017.

Nell'accordo in questione è stata definita tra le associazioni datoriali Confartigianato Trasporti, Cna Fita, Casartigiani Sna, Clai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, una specifica "Sezione Artigiana", e l'attivazione delle iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale. Sono, quindi, tenute al versamento a San.Arti. tutte le imprese associate alle parti datoriali firmatarie. Le imprese associate ad altre organizzazioni possono aderire all'altro istituto previsto dallo stesso CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni (Sanilog).

Rinnovato il contratto dei Poligrafici

In data 19 febbraio 2018 la Commissione contrattuale Fieg-Asig e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno siglato l'ipotesi di **accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa**, con il dichiarato intento di dare corso ad un percorso di creazione di un unico contratto che riguardi il settore editoria e carta.

Tale ipotesi avrà efficacia a seguito delle verifiche associative interne delle Parti firmatarie da espletare entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il Ccnl, che prevede, tra l'altro, aumenti contrattuali e l'introduzione di una indennità integrativa temporanea, entra in vigore il 1° aprile 2018 e sarà valido sino al 31 dicembre 2019.



Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro

da Ispettorato Nazionale del Lavoro



L'INL ha emanato la [circolare n. 5 del 19 febbraio 2018](#), con la quale fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell'art. 4 della [legge n. 300/1970](#).

In particolare, l'Ispettorato ha innovato – rispetto al passato – su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l'azienda può attivare:

- 1** **Possibilità di inquadrare direttamente l'operatore** qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”);
- 2** Possibilità di **non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere** da installare;
- 3** Tracciabilità dell'accesso alle immagini registrate attraverso un “**log di accesso**” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non andrà più previsto l'utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”;
- 4** **Non richiesta l'autorizzazione** in caso di installazione di **telecamere in zone esterne** estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa.
- 5** Possibile attivazione del **riconoscimento biometrico**, qualora installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta autorizzatoria all'Ispettorato del Lavoro.

Istruttoria delle istanze presentate

L'istruttoria può essere effettuata anche da personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti

valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.

L'oggetto dell'attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le **ragioni organizzative e produttive**, quelle di **sicurezza sul lavoro** e quelle di **tutela del patrimonio aziendale**.

Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere **necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza** senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.

L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), **di inquadrare direttamente l'operatore**, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, **non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare** fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere **coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo** e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e **pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo**.

Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che "fotografa" lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale "stato" venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l'installazione degli strumenti di controllo.

Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall'istante in sede di richiesta. L'attività di controllo, pertanto, **è legittima se strettamente funzionale alla**

tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Tutela del patrimonio aziendale

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l'elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla **tutela del patrimonio aziendale** che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo.

Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da "idoneo filtro" alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

In primo luogo va chiarito che tale problematica **non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto** che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.

Diversa invece è l'ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di "tutela del patrimonio" va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.

In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, **impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio**, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendo il patrimonio aziendale.

Telecamere

Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate.

Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, **deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro.**

Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Dati biometrici

Il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, **può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...”** e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

ANCL



Sindacato Unitario